

**Contratto AXIT2018156**  
**ANNULLAMENTO**

**TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE**

**Garanzia spese di annullamento**

	<b>Plafond di garanzia e Franchigia</b>
Franchigia <b>SENZA MOTIVO SENZA GIUSTIFICATIVO</b>	30% dell'importo del viaggio, tasse aeroportuali escluse
Franchigia cause giustificate	20% dell'importo del viaggio, tasse aeroportuali escluse
Franchigia in caso di decesso, Infortunio, Malattia: coniuge, Membro della Famiglia, accompagnatore	10% dell'importo del viaggio, tasse aeroportuali escluse
Rimborso massimo per persona	2.500 €
Rimborso massimo per Evento	12.500 €

**COME DICHIARARE UN SINISTRO**

- Collegarsi al sito: [www.gestion.presenceassistance.com](http://www.gestion.presenceassistance.com).

- Compilare il campo "Numero di pratica viaggio" con il numero di pratica riportato sulla fattura di iscrizione fornita dall'agenzia.

- Compilare il campo "Nome del viaggiatore principale".

- Compilare il modulo indicando l'indirizzo e-mail e il motivo preciso del sinistro.

Si riceverà immediatamente un'e-mail contenente il riferimento della pratica con in allegato la lettera con tutti i documenti da fornire.

Su questo sito, si dovranno mandare tutti i giustificativi necessari per la gestione della pratica e seguirne lo stato di avanzamento.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

I termini contenuti nel Contratto che non sono definiti altrove ai sensi del Contratto, che siano usati al singolare o al plurale, avranno il seguente significato:

- **Infortunio:** lesione corporale non intenzionale subita dalla vittima, causata dall'azione improvvisa ed imprevedibile di una causa esterna constatata da un medico.
- **Infortunio fisico grave:** lesione fisica non intenzionale subita dalla vittima, provocata dall'azione improvvisa di una causa esterna constatata da un medico, che implichi la cessazione di qualsiasi attività professionale o di altro tipo della vittima, impedendole qualsiasi spostamento con mezzi propri.
- **Assicurato:** persona fisica o gruppo designato nelle Condizioni speciali con questa qualità.
- **Avente diritto:** persona che gode delle prestazioni versate, non a titolo personale ma per i suoi legami con l'Assicurato. Salvo clausola contraria alla sottoscrizione del presente Contratto, si tratta esclusivamente del coniuge, in sua mancanza dei figli e in loro mancanza degli eredi dell'Assicurato.
- **Catastrofe naturale:** fenomeno, quali terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, inondazione o cataclisma naturale, causato dall'intensità anomala di un agente naturale e riconosciuto come tale dai poteri pubblici.
- **Contratto:** la presente polizza assicurativa.

- **Compagnia assicurativa:** le garanzie del Contratto sono sostenute dalla succursale irlandese della società Inter Partner Assistance SA, una società anonima di diritto belga con capitale di 11.702.613 euro, Compagnia assicurativa riconosciuta dalla *Banque Nationale de Belgique* con il numero 0487, iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Bruxelles con il numero 415 591 055, con sede sociale in 166 boîte 1 Avenue Louise, 1050, Bruxelles, Belgio.

Inter Partner Assistance, succursale irlandese di Inter Partner Assistance SA, si trova a 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di registrazione 906006) ed esercita la sua attività sotto l'autorità della Banca centrale irlandese. In qualità di azienda assicurativa di diritto belga, Inter Partner Assistance è soggetta al controllo prudenziale della *Banque Nationale de Belgique* (Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgio – IVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – www.bnb.be).

Alcune garanzie del Contratto, in particolare il trattamento e la protezione dei dati, sono sostenute da AXA Travel Insurance (numero di registrazione 426087), sita in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda.

Tutte queste società fanno parte del Gruppo AXA Assistance.

- **Domicilio:** il luogo di residenza abituale dell'Assicurato. In caso di controversia l'indirizzo fiscale è considerato il domicilio.
- **DOM-ROM, COM e collettività sui generis abitati:** Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Réunion, Polinesia francese, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint Martin, Saint-Barthélemy, Nuova Caledonia.
- **Evento:** qualsiasi fatto che generi conseguenze pregiudizievoli, che possa comportare l'applicazione di una o più garanzie del Contratto.
- **Franchigia:** importo che resta a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- **Sciopero:** azione collettiva che consiste nella cessazione organizzata del lavoro da parte di dipendenti di un'azienda, di un settore economico, di una categoria professionale volta ad appoggiare delle rivendicazioni.
- **Malattia:** alterazione dello stato di salute o qualsiasi altra lesione corporea constatata da un medico.
- **Malattia grave:** alterazione dello stato di salute constatato da un medico, che comporti la cessazione di ogni attività professionale o di altro tipo e che esige trattamenti appropriati.
- **Membri della Famiglia:** coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore.
- **Sottoscrittore:** l'organismo o la persona giuridica o fisica, domiciliato in Francia o nei DOM/ROM, COM e collettività sui generis come definiti negli articoli 72-3, 73, 74, 76 e 77 della Costituzione e designati nelle Condizioni speciali, che ha sottoscritto e firmato questo contratto e si è impegnato a versare le quote.
- **Vetustà:** svalutazione di un bene derivante dall'uso e dal passare del tempo. La vetustà viene dedotta dall'importo dell'indennità.

## ARTICOLO 2 – LIMITE DELLE GARANZIE

- **Durata delle Garanzie:** le garanzie si applicano unicamente a qualsiasi spostamento che non superi la durata di **90 giorni** consecutivi.
- **Territorialità:** tutto il mondo (salvo indicazione contraria nelle Condizioni speciali).

## ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI GENERALI

Le garanzie della Compagnia assicurativa non si applicano nei seguenti casi, a meno che l'Evento o la sua causa entrino nel campo di applicazione di una delle garanzie previste nel presente atto e sottoscritte dal Sottoscrittore:

- 1) consumo di droghe e sostanze stupefacenti citate nel Codice della Salute Pubblica, farmaci e trattamenti non prescritti da un medico;
- 2) conseguenze di incidenti stradali provocati dall'Assicurato alla guida in stato di ebbrezza caratterizzata dalla presenza nel sangue di un tasso di alcolemia superiore al tasso massimo autorizzato dalla regolamentazione vigente nel paese in cui è avvenuto l'incidente;
- 3) conseguenze degli stati di ebbrezza, atti intenzionali, colpe intenzionali;
- 4) mancata osservanza consapevole da parte dell'Assicurato delle leggi e dei regolamenti vigenti nello Stato del luogo di soggiorno;
- 5) suicidio o tentativo di suicidio dell'Assicurato, automutilazione;
- 6) partecipazione a scommesse, crimini, risse (tranne in caso di legittima difesa);
- 7) danni causati intenzionalmente dall'Assicurato, dietro suo ordine o con la sua complicità o con il suo concorso;
- 8) manipolazione o detenzione di macchine da guerra, armi, comprese quelle usate per la caccia;

- 9) casi di forza maggiore che rendono impossibile l'esecuzione del Contratto, in particolare divieti decisi dalle autorità locali;
- 10) guerre civile o straniera, sommosse, movimenti popolari, Scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio;
- 11) incidente dovuto a combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, dispositivi destinati ad irradiare o ad esplodere tramite modifica del nucleo dell'atomo, nonché loro decontaminazione, sia nel paese di partenza, che in quello di trasferimento o di destinazione;
- 12) situazione a rischio infettivo in contesto epidemico che sia oggetto di una messa in quarantena o di misure preventive o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali del paese d'origine;
- 13) terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, inondazione o cataclisma naturale nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge n. 82-600 del 13 luglio 1982 relativa al risarcimento delle vittime di Catastrofi naturali;
- 14) danni che costituiscono lesione all'ambiente subiti da elementi naturali quali aria, acqua, suolo, fauna, flora, il cui uso sia comune a tutti, nonché danni di ordine estetico che vi si collegano;
- 15) incidenti causati dalla pratica di sport da parte dell'Assicurato nell'ambito di una gara ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per la quale viene rilasciata una licenza, e dall'allenamento in vista delle gare;
- 16) attività di alta montagna a partire da 3.000 metri, bob, caccia ad animali pericolosi, sport aerei, slittino, speleologia e pratica dello sci fuori-pista, navigazione in solitaria e/o a più di 60 miglia dalle coste;
- 17) problema politico che comporti un rischio per la sicurezza personale;
- 18) guida di veicoli se l'Assicurato non possiede la patente, la licenza o il certificato corrispondente.

#### **ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONE DELLE ALTRE ASSICURAZIONI**

In applicazione dell'articolo L. 121-4 del Codice delle assicurazioni, il Sottoscrittore si impegna ad informare la Compagnia assicurativa delle garanzie di cui gode o di cui gode l'Assicurato per lo stesso rischio presso altri assicuratori. Quando più assicurazioni vengano stipulate senza frode, né dolo, ognuna di esse produce i suoi effetti nei limiti contrattuali di garanzia.

Nel caso in cui l'Assicurato dimostri la presenza di una garanzia antecedente per uno dei rischi coperti dal Contratto, egli ha la possibilità, in conformità all'articolo L. 112-10 del Codice delle assicurazioni, di rinunciare al Contratto entro 14 giorni civili dalla sua conclusione. L'Assicurato sarà quindi rimborsato dei premi che avrà versato all'Assicuratore, senza spese né penali, tranne in caso di Sinistro che si verifichi anteriormente all'esercizio del diritto di rinuncia. Prima della conclusione del Contratto, la Compagnia assicurativa consegna all'Assicurato un documento che lo invita a verificare se è già beneficiario di una garanzia che copra uno dei rischi coperti dal Contratto e che lo informi della facoltà di rinuncia.

#### **ARTICOLO 5 - PERIZIA**

I danni ai beni garantiti vengono valutati di volta in volta oppure vengono valutati da una perizia amichevole, fatti salvi i diritti rispettivi delle parti. Ogni parte sceglie un perito; se i periti designati non sono d'accordo, designano un terzo perito; i tre periti operano in comune a maggioranza dei voti. Se una parte non nomina il suo perito, o se i due periti non giungono ad un accordo sulla scelta del terzo perito, la designazione viene eseguita dall'autorità giudiziaria competente. Questa nomina viene fatta su semplice richiesta firmata di entrambe le parti, o di una soltanto, l'altra parte essendo stata convocata a mezzo lettera raccomandata.

Ogni parte paga le spese e gli onorari del proprio perito; gli onorari del terzo perito e le spese della sua nomina, se del caso, sono sostenuti in parti uguali dalla Compagnia assicurativa e dall'Assicurato.

#### **ARTICOLO 6 - RICORSO CONTRO I TERZI RESPONSABILI**

La Compagnia assicurativa che ha pagato l'indennità assicurativa è surrogata, ai sensi dell'articolo L.121-12 del Codice delle assicurazioni, fino a concorrenza di detta indennità nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato contro i terzi che, a causa loro, hanno causato il danno.

Tuttavia, questa surroga non si applica alle indennità forfetarie garantite in caso di decesso o di incapacità permanente dell'Assicurato.

#### **ARTICOLO 7 – RECLAMO E MEDIAZIONE**

In caso di reclamo riguardante la messa in opera delle garanzie Annullamento l'Assicurato può rivolgersi a:

Presence Assistance Tourisme  
TSA 16666  
92308 LEVALLOIS PERRET Cédex - FRANCIA  
Tel.: +33 (0) 1 55 90 47 51

In caso di disaccordo, essi possono rivolgersi al Mediatore, personalità indipendente:

La Médiation de l'Assurance  
TSA 50110  
75441 Paris Cedex 09

Questo ricorso è gratuito. Il parere del Mediatore non si impone e lascerà la libertà all'Assicurato di rivolgersi eventualmente al tribunale francese competente.

Per maggiori informazioni l'Assicurato può consultare il sito Internet: <http://www.mediation-assurance.org>.

## **ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONE**

In conformità all'articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni, qualsiasi azione derivante dal Contratto sarà prescritta per 2 anni a partire dall'Evento che dà loro nascita.

Questo periodo di tempo si applica:

- in caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, esclusivamente a partire dal giorno in cui l'assicuratore ne è venuto a conoscenza;
- in caso di Sinistro, esclusivamente a partire dal giorno in cui gli interessati ne sono venuti a conoscenza, se dimostrano che fino al qual momento lo ignoravano.

Quando l'azione dell'Assicurato contro l'assicuratore ha come causa il ricorso di un terzo, il termine di prescrizione inizia a decorrere esclusivamente dal giorno in cui detto terzo ha esercitato un'azione legale contro l'Assicurato o è stato risarcito da quest'ultimo.

La prescrizione viene portata a 10 anni nei contratti assicurativi contro gli Incidenti che colpiscono le persone, quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell'Assicurato deceduto.

In conformità all'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni, la prescrizione viene interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione:

- domande giudiziali, anche per direttissima, o anche presentate innanzi ad una giurisdizione non competente;
- atti di esecuzione forzata o qualsiasi misura conservativa adottata in applicazione del codice delle procedure civili di esecuzione;
- riconoscimenti da parte dell'assicuratore del diritto a garanzia dell'Assicurato, o qualsiasi riconoscimento di debito dell'Assicurato verso l'assicuratore;
- ricorsi alla mediazione o alla conciliazione;
- quando la parte è nell'impossibilità di agire a seguito di un impedimento derivante dalla legge, dalla convenzione o dalla forza maggiore.

La prescrizione viene altresì interrotta:

- dalla designazione di periti in seguito ad un Sinistro;
- dall'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'assicuratore all'Assicurato relativamente all'azione per il pagamento del premio o dall'Assicurato all'assicuratore per il saldo dell'indennità.

In conformità all'articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni, le parti del contratto assicurativo non possono, anche di comune accordo, né modificare la durata della prescrizione né aggiungervi cause di sospensione o di interruzione.

## **ARTICOLO 9 - LEGGE INFORMATICA E LIBERTÀ**

Nell'ambito del controllo della qualità dei servizi resi, le conversazioni telefoniche tra il Sottoscrittore o l'Assicurato e delle società del gruppo AXA Assistance possono essere registrate.

Le informazioni relative al Sottoscrittore o all'Assicurato sono destinate all'uso interno delle società del gruppo AXA Assistance, nonché alle persone portate ad intervenire e incaricate della stipulazione, della gestione e dell'esecuzione del Contratto, nel limite delle loro attribuzioni rispettive, in conformità agli articoli 6 e successivi della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978.

Alcuni dei destinatari dei dati si trovano al di fuori dell'Unione Europea. In particolare AXA Business Services si trova in India e AXA Assistance Maroc Services in Marocco. La Compagnia assicurativa garantisce che sono state adottate tutte le misure necessarie per assicurare un buon livello di protezione dei dati.

La Compagnia assicurativa è soggetta agli obblighi legali legati principalmente al Codice Monetario e Finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo e, a tale titolo, attua un trattamento per la

sorveglianza dei Contratti che può arrivare alla redazione di una dichiarazione di sospetto in conformità all'autorizzazione unica della Commissione Nazionale dell'Informatica e delle Libertà (CNIL) del 16 giugno 2011.

Inoltre, i dati personali del Sottoscrittore e dell'Assicurato potranno essere usati nell'ambito del trattamento della lotta contro la frode che la CNIL ha autorizzato la Compagnia assicurativa ad attuare in conformità all'autorizzazione unica in data 17 luglio 2014; questo trattamento può comportare, eventualmente, l'iscrizione in un elenco di alcune persone che presentano un rischio di frode.

Il Sottoscrittore e l'Assicurato possiedono il diritto di accesso e rettifica ai dati che li riguardano, che possono esercitare rivolgendosi ad AXA Travel Insurance, Data Protection Officer, The Quadrangle, 106-118 Station Road, Redhill RH1 1PR, United Kingdom.

## ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è soggetto alla legge francese.

## DISPOSIZIONI SPECIALI

### ANNULLAMENTO SENZA MOTIVO E SENZA GIUSTIFICATIVO FRANCHIGIA 30% DELL'IMPORTO DEL VIAGGIO

#### ARTICOLO 1 – NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA

La Compagnia assicurativa garantisce, **a concorrenza di un importo massimo e con una Franchigia del 30% dell'importo del viaggio**, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita, e questo indipendentemente dal motivo di annullamento.

La Compagnia assicurativa garantisce, alle stesse condizioni, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita in caso di annullamento di qualsiasi persona dovesse accompagnare l'Assicurato (**massimo quattro persone**) durante il viaggio, iscritta contemporaneamente all'Assicurato e assicurata da questo stesso Contratto. Tuttavia, se l'Assicurato desidera partire senza la o le persone che avrebbero dovuto accompagnarlo, le spese supplementari di hotel o di cabina singola saranno prese a carico.

Se l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona piuttosto che annullare il viaggio, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese di cambiamento di nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea...), nella misura in cui l'importo di questa indennità non è superiore all'importo delle spese di annullamento esigibili alla data in cui il Sinistro si è verificato.

#### ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in via preliminare il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore a partire dall'acquisto o dalla prenotazione del viaggio e scade al momento della partenza (**DATA DI PARTENZA ANDATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO**) per il viaggio coperto dal presente Contratto.

#### ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate né l'importo massimo indicato nelle Condizioni speciali a seguito dell'annullamento del viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

**Le spese di pratica, il premio assicurativo e le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal vettore o da qualsiasi altro organismo di riscossione non sono rimborsabili.**

#### ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

**In ogni caso, la Compagnia assicurativa indennizzerà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

#### ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

**Nell'ambito della garanzia spese di annullamento senza giustificativo, non si applica alcuna esclusione.**

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di un Evento che gli impedisca di effettuare il suo viaggio, deve:

- avvisare immediatamente l'azienda presso la quale ha acquistato la sua prestazione. La Compagnia assicurativa si farà carico unicamente delle spese di annullamento esigibili alla data in cui l'Evento si è verificato;
- dichiarare il Sinistro alla Compagnia assicurativa non appena il Sinistro si verifica, e comunque **entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato perderà qualsiasi diritto all'indennità qualora il suo ritardo abbia causato un danno alla Compagnia assicurativa;**
- inviare alla Compagnia assicurativa, tramite il sito di PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, tutti i documenti necessari per preparare una pratica per dimostrare la fondatezza e l'importo del reclamo.

### **ANNULLAMENTO PER CAUSE GIUSTIFICATE FRANCHIGIA 20% DELL'IMPORTO DEL VIAGGIO**

#### **ARTICOLO 1 – NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA**

La Compagnia assicurativa garantisce, **a concorrenza di un importo massimo e con una Franchigia del 20% dell'importo del viaggio**, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita quando questo annullamento, **notificato PRIMA DELLA PARTENZA O IL GIORNO DEL PARTENZA (DATA DI PARTENZA DI ANDATA RIPORTATA NEL CONTRATTO DI VIAGGIO)**, è dovuto alla comparsa, dopo la sottoscrizione del presente Contratto assicurativo, di un Evento aleatorio che possa essere giustificato.

Per Evento aleatorio si intende qualsiasi circostanza non intenzionale da parte dell'Assicurato o di un Membro della sua famiglia, imprevedibile il giorno della sottoscrizione e che provenga dall'azione di una causa esterna.

La Compagnia assicurativa garantisce, alle stesse condizioni, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita in caso di annullamento di una persona che dovesse accompagnare l'Assicurato (**massimo quattro persone**) durante il viaggio, iscritta contemporaneamente all'Assicurato e assicurata da questo stesso Contratto, quando l'annullamento ha come origine una delle cause riportate sopra. Tuttavia, se l'Assicurato desidera partire senza la o le persone che avrebbero dovuto accompagnarlo, le spese supplementari di hotel o di cabina singola saranno prese a carico, unicamente se la pratica di annullamento è oggetto di un rimborso da parte della Compagnia assicurativa.

Se, per un Evento garantito, l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona piuttosto che annullare il viaggio, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese di cambiamento di nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea...), nella misura in cui l'importo di questa indennità non è superiore all'importo delle spese di annullamento esigibili alla data della comparsa del Sinistro.

#### **ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA**

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in via preliminare il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore a partire dall'acquisto o dalla prenotazione del viaggio e scade al momento della partenza (**DATA DI PARTENZA ANDATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO**) per il viaggio coperto dal presente Contratto.

#### **ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate né l'importo massimo indicato nelle Condizioni speciali a seguito dell'annullamento del viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

#### **ATTENZIONE**

**Se l'Assicurato annulla tardivamente, la Compagnia assicurativa potrà farsi carico delle spese di annullamento esigibili esclusivamente alla data di comparsa dell'Evento generatore del Sinistro.**

**Se la sottoscrizione della garanzia è successiva alla comparsa del motivo di annullamento del viaggio e alla sua conoscenza da parte dell'Assicurato, essa non darà diritto alle indennità.**

Le spese di pratica, il premio assicurativo e le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal vettore o da qualsiasi altro organismo di riscossione non sono rimborsabili.

#### ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, la Compagnia assicurativa indennizzerà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

#### ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura e portata della garanzia" sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti dovuti a:

- Eventi la cui origine si ponga tra la data di iscrizione al viaggio e la data di sottoscrizione dell'assicurazione;
- circostanze che nuocciono soltanto al semplice piacere del viaggio dell'Assicurato;
- il fatto che la destinazione del viaggio dell'Assicurato sia sconsigliata dal Ministero degli esteri francese;
- Eventi la cui responsabilità potrebbe spettare al tour operator in applicazione del Codice del Turismo;
- richiesta tardiva di un visto presso le autorità competenti, rifiuto di visto, non conformità di un passaporto e dimenticanza di vaccinazione.

#### ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di un Evento che gli impedisca di effettuare il suo viaggio, deve:

- avvisare immediatamente l'azienda presso la quale ha acquistato la sua prestazione. La Compagnia assicurativa si farà carico unicamente delle spese di annullamento esigibili alla data in cui l'Evento si è verificato;
- dichiarare il Sinistro alla Compagnia assicurativa non appena il Sinistro si verifica, e comunque **entro e non oltre 5 giorni lavorativi**. Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato perderà qualsiasi diritto all'indennità se il suo ritardo avrà causato un danno alla Compagnia assicurativa;
- inviare alla Compagnia assicurativa, tramite il sito di PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, tutti i documenti necessari per preparare una pratica per dimostrare la fondatezza e l'importo del reclamo.

Se le informazioni mediche necessarie all'istruzione della pratica non verranno comunicate al nostro medico-consulente, la pratica non potrà essere trattata.

**ANNULLAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO, DECESSO  
(con giustificativo) FRANCHIGIA 10% DELL'IMPORTO DEL VIAGGIO**

#### ARTICOLO 1 – NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA

La Compagnia assicurativa garantisce, a concorrenza di un importo massimo e con una Franchigia del 10% dell'importo del viaggio, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita quando detto annullamento, notificato **PRIMA DELLA PARTENZA O IL GIORNO DEL PARTENZA (DATA DI PARTENZA DI ANDATA RIPORTATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO)**, è dovuto al verificarsi, dopo la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione del decesso, di un infortunio fisico grave o di una malattia grave dell'Assicurato, del suo coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, nonché di qualsiasi persona che viva abitualmente con l'Assicurato.

La Compagnia assicurativa garantisce, alle stesse condizioni, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita in caso di annullamento di qualsiasi persona dovesse accompagnare l'Assicurato (**massimo quattro persone**) durante il viaggio, iscritta contemporaneamente all'Assicurato e assicurata da questo stesso Contratto, quando l'annullamento ha come origine una delle cause citate sopra. Tuttavia, se l'Assicurato desidera partire senza la o le persone che avrebbero dovuto accompagnarlo, le spese supplementari di hotel o di cabina singola saranno prese a carico unicamente se la pratica di annullamento è oggetto di un rimborso da parte della Compagnia assicurativa.

Se, per un Evento garantito, l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona piuttosto che annullare il viaggio, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese di cambiamento di nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea...), nella misura in cui l'importo di questa indennità non è superiore all'importo delle spese di annullamento esigibili alla

data della comparsa del Sinistro.

## ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in via preliminare il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore a partire dall'acquisto o dalla prenotazione del viaggio e scade al momento della partenza (**DATA DI PARTENZA di ANDATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO**) per il viaggio coperto dal presente Contratto.

## ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate né l'importo massimo fissato nelle Condizioni speciali a seguito dell'annullamento del viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

### ATTENZIONE

Se l'Assicurato annulla tardivamente, la Compagnia assicurativa potrà farsi carico delle spese di annullamento esigibili esclusivamente alla data di comparsa dell'Evento generatore del Sinistro.

Se la sottoscrizione della garanzia è successiva alla comparsa del motivo di annullamento del viaggio e alla sua conoscenza da parte dell'Assicurato, essa non darà diritto alle indennità.

Le spese di pratica, il premio assicurativo e le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal vettore o da qualsiasi altro organismo di riscossione non sono rimborsabili.

## ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, la Compagnia assicurativa indennizzerà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

## ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura e portata della garanzia" sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti dovuti a:

- ◆ malattie o incidenti che siano stati oggetto di una prima constatazione, un trattamento, una ricaduta, un aggravamento o un ricovero ospedaliero tra la data di prenotazione del viaggio e la data di sottoscrizione del presente Contratto;
- ◆ Eventi (Infortunio fisico grave, Malattia grave) avvenuti tra la data di prenotazione del viaggio e la data di sottoscrizione del presente Contratto;
- ◆ decesso, quando avviene più di un mese prima della data di partenza,
- ◆ conseguenze di situazioni a rischio infettivo in contesto epidemico che siano oggetto di una messa in quarantena o di misure preventive o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali;
- ◆ pneumopatia atipica o Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS), influenza aviaria o influenza A-H1N1 nonché pandemie o epidemie riconosciute dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;
- ◆ qualsiasi circostanza che nuoccia esclusivamente al semplice piacere del viaggio dell'Assicurato;
- ◆ il fatto che la destinazione del viaggio dell'Assicurato sia sconsigliata dal Ministero degli esteri francese;
- ◆ qualsiasi Evento la cui responsabilità potrebbe incombere al tour operator in applicazione del Codice del Turismo;
- ◆ richiesta tardiva di un visto presso le autorità competenti, rifiuto del visto, non conformità di un passaporto e dimenticanza di vaccinazione.

## ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di un Evento che gli impedisca di effettuare il suo viaggio, deve:

- avvisare immediatamente l'azienda presso la quale ha acquistato la sua prestazione. La Compagnia assicurativa si farà carico unicamente delle spese di annullamento esigibili alla data in cui l'Evento si è verificato;

- dichiarare il Sinistro alla Compagnia assicurativa non appena il Sinistro si verifica, e comunque **entro e non oltre 5 giorni**



**lavorativi. Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato perderà qualsiasi diritto all'indennità se il suo ritardo ha causato un danno alla Compagnia assicurativa;**

- inviare alla Compagnia assicurativa, tramite il sito di PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, tutti i documenti necessari per preparare una pratica per dimostrare la fondatezza e l'importo del reclamo.

**Se le informazioni mediche necessarie all'istruzione della pratica non verranno comunicate al nostro medico-consulente, la pratica non potrà essere trattata.**